



TRIBUNALE DI FERMO

Il Tribunale di Fermo, composto dai Magistrati:

Dott. Sura Marzialetti Presidente relatore

Dott. Angelica Capotosto Giudice

Dott. Domenica Capezzerà Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al R.G. al n. 942/2011 R.G. e proposto

da

Bassano Mobili 2 s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Marcolini del Foro di Rimini e Laura Gaudeni

ricorrente

contro

ING LEASE s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Remus, Marzio Remus e Nazzareno Ciarrocchi, e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Pedaso, via Giovanni XXIII n. 5 ha eletto domicilio,

resistente

Letto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. da Bassano Mobili 2 s.r.l. avverso l'ordinanza di rigetto di sospensione dell'esecuzione per incompetenza funzionale, emessa dal G.E. in data 28.10.2011 e comunicata in pari data;

rilevato che, a fondamento del proposto reclamo, la ricorrente ha premesso:

- che Ing Lease s.p.a., con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Tribunale di Brescia, chiedeva di ordinare a Italce Adriatica R.E. s.r.l. l'immediata riconsegna di un compendio immobiliare sito in Porto San Giorgio (AP), in via Cotichini n. 104, eccependo il grave inadempimento della stessa agli obblighi di cui al rapporto di locazione finanziaria in essere tra le parti;
- che nello stesso ricorso Ing Lease faceva rilevare che due unità immobiliari, rientranti in detto immobile oggetto del contratto di leasing finanziario, erano determinate da B.A. s.r.l. e da Bassano Mobili 2 s.r.l., in forza di contratti di locazione con la Italce Adriatica e che a tali rapporti negoziali doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 1595 c.c..
- che il ricorso cautelare, unitamente al decreto di fissazione udienza, veniva notificato sia all'utilizzatrice che ad essa odierna reclamante per *litis denuntiatio*, sull'affermato presupposto che non erano state svolte domande nei suoi confronti;
- che in detto procedimento essa reclamante si era costituita, facendo rilevare di essere conduttrice di una porzione di immobile in forza di autonomo rapporto locativo e che in ogni caso non era nella specie applicabile l'art. 1595, II comma, c.c., per non essere stata dichiarata con sentenza definitiva alcuna nullità o risoluzione del contratto di leasing finanziario;
- che il G.D. del Tribunale di Brescia accoglieva il ricorso proposto da Ing Lease ed in data 27 settembre 2011 veniva ad essa Bassano Mobili 2 s.r.l. notificato avviso ex art. 608 c.p.c., con il quale l'Ufficiale Giudiziario comunicava che in data 28 ottobre 2011 si sarebbe recato nei luoghi di causa, onde immettere, su istanza di Ing Lease s.p.a. ed in forza di detto provvedimento di urgenza, la stessa istante nel possesso dell'immobile;

- che aveva quindi proposto, avanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Fermo, ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per sentire disporre ex art. 624 c.p.c. la sospensione dell'esecuzione per rilascio, nonché ex art. 616 c.p.c. per introdurre un giudizio finalizzato all'accertamento della mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti e, d'altro canto, della sussistenza di valido ed autonomo rapporto locatizio con Italcacce Adriatica R.E. s.r.l. avente ad oggetto una porzione del detto immobile,

- che, costituendosi, Ing Lease s.p.a. eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Fermo a decidere sull'attuazione del suddetto provvedimento cautelare;

che in data 28.10.2011 il G.O.T. rigettava l'istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento cautelare, dichiarando la propria incompetenza funzionale in favore di quella del Tribunale di Brescia;

- che in data 28 ottobre 2011 l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso l'immobile oggetto di causa, rinviava l'esecuzione dello stesso provvedimento cautelare al 30 novembre 2011;

- che l'ordinanza cautelare con il quale il G.E. aveva dichiarato la propria incompetenza non doveva ritenersi soggetta al regolamento di competenza, esperibile solo nei confronti di quei provvedimenti che, pure non avendo la forma della sentenza, abbiano effetti sostanziali definitivi, essendo piuttosto la stessa impugnabile solo con reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.;

- che, stante la distinzione tra la "parte tenuta all'osservanza del provvedimento cautelare" e la "parte che non ne è destinataria", la prima, se avesse avuto obiezioni, avrebbe potuto sottoporle al giudice della cautela, mentre la seconda avrebbe potuto opporsi all'esecuzione nei suoi confronti del provvedimento cautelare, mediante lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.;

- che pertanto essa reclamante era terza rispetto al detto provvedimento d'urgenza e, essendo sottoposta, quale detentrica qualificata, ai pregiudizi dell'esecuzione per consegna, assumeva, per questo, la condizione di esecutato e, come tale, doveva ritenersi abilitata ad agire tramite lo strumento di cui all'art. 615 c.p.c.;
- che, nel merito, quanto al *funus boni iuris*, doveva rilevarsi che Ing Leas s.r.l. non aveva svolto nel procedimento ex art. 700 c.p.c. nei suoi confronti alcuna domanda, di tal ch  la stessa reclamata era consapevole che essa reclamante deteneva una porzione dell'immobile in forza di autonomo contratto di locazione opponibile alla medesima ricorrente in detto procedimento;
- che detto contratto di locazione da essa reclamante stipulato con Italce aveva data certa anteriore alla instaurazione del procedimento cautelare, che tale titolo era autonomo rispetto al contratto di leasing finanziario, sottoscritto da Ing Leas s.p.a. e da Italce e che detto contratto era stato anche approvato dalla odierna reclamata;
- che, quanto al *periculum in mora*, rilevanti erano stati i lavori che essa reclamante, con il consenso di Italce Adriatica, aveva effettuato per complessivi € 127.282,38, ed erano altresì nello stesso immobile presenti beni mobili destinati alla vendita il cui valore d'acquisto era pari a € 750.000,00, di tal ch  sussisteva il pericolo di danno economico.

Rilevato che, costituendosi, Ing Lease s.r.l., ha contestato quanto ex adverso dedotto, eccependo :1) l'inammissibilit  del reclamo, per essere l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nella specie impugnabile con il regolamento di competenza; 2) l'incompetenza territoriale funzionale del G.E. del Tribunale di Fermo, stante la competenza funzionale del Tribunale di Brescia ex art. 669 duodecies c.p.c.; 3) la carenza di interesse all'azione, avendo Bassano Mobili 2 s.r.l. nelle more proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.; 4) nel merito,

l'inopponibilità ad essa reclamata del "subcontratto" concluso tra Italce e Bassano Mobili 2, come già affermata dal Giudice di Brescia adito in via cautelare, nel procedimento in cui era stata parte anche la stessa odierna reclamante.

Osserva.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Va affrontata la prima questione pregiudiziale proposta dalla reclamata, stante la sua natura assorbente.

Si è da tempo chiarito che l'esecuzione delle misure cautelari, pur quando essa avvenga nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), "non trasforma i provvedimenti medesimi in atti di esecuzione forzata, nè li assoggetta alla competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di un mero richiamo della legge alle operazioni esecutive, e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale sancito in materia" (cfr. Cass. 1616-58; 1113-63; 1784-69; 319-1976).

Tale orientamento va confermato anche alla luce della nuova disciplina procedimento cautelare uniforme, in quanto l'art. 669 *duodecies* c.p.c., che regola l'attuazione dei provvedimenti cautelari, stabilisce che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio (come nella specie) avviene sotto il controllo del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione; del resto, l'art. 669 *decies* prevede che, nel corso dell'istruzione, il giudice istruttore della causa di merito possa, su istanza di parte, modificare o revocare il provvedimento cautelare, anche emesso anteriormente alla causa, qualora si verificano mutamenti nelle circostanze, mentre sempre lo stesso art. 669 *duodecies*, con disposizione di chiusura avente carattere generale, stabilisce che ogni altra questione in ordine all'attuazione della misura cautelare, diversa da quelle in precedenza esaminate nel

medesimo articolo (concernenti le mere difficoltà materiali insorte nel corso dell'esecuzione: art. 610 c.p.c.), va proposta nel giudizio di merito.

Ne discende che le contestazioni mosse in ordine all'esecuzione della misura cautelare non assumono natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma conservano la loro natura di eccezioni del soggetto che ha subito la misura cautelare, idonee soltanto a sollecitare l'esercizio, da parte del giudice di merito, dei poteri di modifica, integrazione, precisazione o revoca del provvedimento ovvero del giudice della cautela che, come già detto, può emanare provvedimenti determinativi delle modalità di attuazione della cautela (in tal senso cfr. Cass. ord.n. 19101 del 12.12.2003).

In base a tale disciplina, e tenuto conto anche del rimedio del reclamo (nell'ambito della cui procedura può chiederai, come è stato fatto, per motivi sopravvenuti e quando il provvedimento arrechi grave danno, la sospensione dell'esecuzione al Presidente del Tribunale o della Corte investiti del reclamo) contro le ordinanze che abbiano concesso o negato un provvedimento cautelare, non sussiste neppure il pericolo che, contrariamente allo spirito della riforma, provvedimenti cautelari invalidi, o irregolarmente eseguiti, possano permanere in vigore durante il tempo necessario per svolgere il giudizio ordinario sul merito.

Del resto, anche a voler seguire la tesi della reclamante secondo cui il beneficiario di un provvedimento d'urgenza possa, in via alternativa, eseguire l'esecuzione sotto la direzione del giudice che ha emesso la tutela atipica, fondandosi sull'ordinanza che ha disposto la cautela (esecuzione diretta) o ricorrere alle forme di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., si osserva che la stessa reclamante cita sulla questione precedenti diversi dal caso in questione, invocando arresti giurisprudenziali in cui, posto che la sentenza di condanna al rilascio del bene in favore del locatore ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone

quello del conduttore, la Cassazione ha diversamente affermato che "... il terzo detentore dell' immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l' immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno" (cfr. Cass. n. 9964/2006).

In ogni caso va rilevato che l'indirizzo interpretativo secondo il quale la competenza a decidere ogni questione in ordine all'attuazione della misura cautelare appartiene al giudice della causa di merito e non al giudice dell'esecuzione risponde all'esigenza di assicurare a chi ha agito in via d'urgenza una forma di esecuzione che se ha, da un lato, il pregio dell'immediatezza riconducibile alla eseguibilità diretta, in relazione alla sola emissione del titolo giurisdizionale (nella specie, provvedimento ex art 700 c.p.c), senza, dunque la necessità di fare ricorso alle forme dell'esecuzione ordinaria (apposizione della formula esecutiva, deposito del titolo in forma esecutiva, notifica dello stesso e del precetto), dall'altro presenta il vantaggio di poter eseguire il provvedimento sotto la direzione del giudice che lo ha adottato, giudice che, nel corso dell'esecuzione diretta, appositamente adito con incidente ex art. 669 *duodecies* c.p.c., potrà adottare i provvedimenti in grado di assicurare un'esecuzione in accordo con la situazione riscontrata e con il fine specifico del provvedimento eseguendo.

Per le considerazioni che precedono, al di là della incongruenza della decisione del giudice di prime cure che - pur ritenendosi incompetente e declinando la propria competenza -, ha contraddittoriamente fissato alle parti il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, statuizione quest'ultima concettualmente e

giuridicamente incompatibile con la dichiarazione di incompetenza, il reclamo, in quanto teso ad ottenere la revoca dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione per rilascio, va in ogni caso rigettato, assorbito ogni altro rilievo.

Le spese seguono la soccombenza della reclamante e vanno liquidate, come specificato in dispositivo, con riguardo alla natura della causa ed alla sua complessità, nonché alla quantità e qualità dell'attività prestata.

Va sul punto rilevato, essendo intervenuta nelle more del presente giudizio l'abrogazione delle tariffe forensi ex art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, che detta abrogazione comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, debba applicare - per non essere stato nell'attualità ancora emesso il *"decreto del ministro vigilante"*, di cui all'art. 9 citato, Il comma, norma che prevede che *"nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto"* del detto ministro - l'art. 2225 cod. civ. e che, in applicazione di detta norma, per la quantificazione del compenso, ben possa fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., norma non abrogata in ogni caso nella parte in cui prevede che l'avvocato presenti la nota del suo compenso (cfr. in tal senso, Trib. Varese, 3 febbraio 2012).

Nella specie, va ritenuta eccessiva la somma richiesta dallo stesso professionista, a prescindere dal fatto che la nota spese depositata dall'avvocato di parte reclamata abbia preso come riferimento le tariffe abrogate, posto che appare congrua per il presente procedimento cautelare la complessiva somma di € 1.300,00, oltre a € 849,40 per esborsi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., rigetta il reclamo avverso l'ordinanza del
GOT di Fermo in data 28.10.2011;

condanna la reclamante al pagamento delle spese del procedimento in favore della
reclamata, che si liquidano in complessivi euro 1.300,00 oltre a € 849,40 per spese,


IVA, CPA come per legge;

Si comunica via fax ex art. 151 c.p.c.

Così deciso in Fermo il 3.2.2012.

IL PRESIDENTE REL.

Sara Marzialetti



CASO.it

TRIBUNALE DI FERMO
CANCELLERIA REGIONALE
20 FEB. 2012
Facc. N. del
L. CANCELLIERE
N.